

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 25 (venticinque) del mese di Luglio in SAN NAZARIO (VI),

sono presenti:

Sig. HAMRASSE ABDELBASSITE nato in MAROCCO (EE) il giorno 10.11.1969 residente a BASSANO DEL GRAPPA (VI) PIAZZA TERRAGLIO n. 15, codice fiscale HMRBLB69S10Z330N, cittadino ITALIANO

Sig. BOURAHLA ALILI nato in ALGERIA (EE) il giorno 20.2.1965 residente a BASSANO DEL GRAPPA (VI) Via MONTE SANTO n. 6, codice fiscale BRHLLA65B20Z301A, cittadino ALGERINO

Sig. KHEDHIRI LOTFI nato in TUNISIA (EE) il giorno 20.12.1962 residente a FONTE (TV) Via MENEGHETTI n. 5, codice fiscale KHDLTF62T20Z352S, cittadino ITALIANO

Sig. LABARAN ABDUL MUHAMMED nato in GHANA (EE) il giorno 21.1.1964 residente a SAN NASARIO (VI) Via TRENTO n. 20, codice fiscale LBRBLM64A21Z318A, cittadino GHANESE

Sig. ZAHID SYED ASAD nato in PAKISTAN (EE) il giorno 26.8.2002 residente a ROMANO D'EZZELINO (VI) Via VENETO n. 17, codice fiscale ZHSDSDS02M26Z236K, cittadino ITALIANO

Sig. KATIF ANASS nato in MAROCCO (EE) il giorno 29.11.1985 residente a ROMANO D'EZZELINO (VI) Via ROMA n. 64, codice fiscale KTFNSS85S29Z3300, cittadino ITALIANO



Detti comparenti, in virtù del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

1.- E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

" OSPITALITA' - DIYAFA APS""

2.- L'Aps ha sede in SAN NAZARIO (VI), VIA TRENTO n. 20 INT.

3.

3.- L'Aps è retta dallo statuto che si trascriverà successivamente al presente atto.

4.- Il Consiglio Direttivo viene determinato in quattro membri, nelle persone dei comparenti stessi.

5.- I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il direttivo sia composto da 4 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: sig. HAMRASSE ABDELBASSITE

Vice-presidente: sig. KATIF ANASS

Responsabile finanziario: sig. LABARAN ABDUL MUHAMMED

Segretario: sig. ZAHID SYED ASAD

Consiglieri: sig.ri KHEDHIRI LOTFI e BOURAHLA ALILI

5.- L'Assemblea alla prima riunione provvederà alla nomina del Collegio dei Revisori e determinerà l'ammontare delle quote che dovranno essere versate dai soci durante il primo anno.

6.- Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022.

7.- Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Firma dei componenti

 MURISE ABDULGUS

Katifa

Bouphla Heli

LA BAKAN ABDOL

Topik Heli

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 24 AGO 2022

AL N° 2565 SERIE 3

Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario delegato
Martino CASCIO



STATUTO ASSOCIAZIONE

"OSPITALITA' - DIYAFA APS"

Art. 1) - DENOMINAZIONE, NATURA E DURATA

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "OSPITALITA'- DIYAFA APS"

L'associazione ha sede legale in SAN NAZARIO (VI), VIA TRENTO n. 20 INT. 3.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2) l'Ente del Terzo Settore è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4) Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice

civile.

Art. 5) L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, sportive, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione, si propone di:

- a) Promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni.
- b) Creare vincoli di solidarietà tra i membri dell'associazione per prevenire ed affrontare il disagio economico e l'esclusione sociale.
- c) Promuovere i valori della pace, della giustizia, della cooperazione, della solidarietà della responsabilità e della legalità, presso le nuove generazioni.
- d) Realizzare progetti di sostegno umanitario rivolti a famiglie e persone in situazione di bisogno.
- e) Promuovere l'insegnamento della cultura e dell'arte islamica.
- f) Promuovere l'insegnamento della lingua e la cultura dei paesi di origine dei nuovi cittadini.
- g) Realizzare attività di dialogo interreligioso finalizzate alla reciproca conoscenza e rispetto tra le diverse comunità religiose presenti sul territorio.

h) Favorire il corretto inserimento dei nuovi cittadini nel tessuto sociale.

i) Divulgare e promuovere manifestazioni cinematografiche e teatrali attraverso la gestione e alla partecipazione alla gestione di sale teatrali e cinematografiche;

l) Diffondere l'istruzione e la formazione professionale e culturale per l'avvio alle varie tipologie e settori di lavoro e di studio, nessuno escluso, ivi compresa la possibilità di introduzione e di partecipazione in forma singola e /o associata a programmi di lavoro, di studio, di collaborazione a terzi pubblici e privati;

m) Promuovere, organizzare, sviluppare, sponsorizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, eventi, viaggi, eventi sportivi;

n) Promuovere, anche attraverso enti pubblici territoriali e non, privati, imprese, aziende e professionisti, incontri per tutte quelle attività utili e necessarie per la tutela del diritto alla buona vita morale dell'uomo, senza distinzione di sesso, classe, religione, etnia, colore, razza paese di origine, ideologia politica;

o) Promuovere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto a esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizio-

ni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

p) collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, Enti Locali e forze pubbliche per il raggiungimento di migliore risultato;

q) gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale;

r) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altre organismi che abbiano le stesse finalità;

s) produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, religioso, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori;

t) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni, anche all'estero, e ogni attività in genere;

u) Essa potrà, inoltre, svolgere attività di natura immobiliare limitata per l'acquisto, la costruzione, la locazione di immobili da adibire a luoghi di incontro, all'insegnamento, alla assistenza degli associati, allo studio, all'istruzione e all'alloggio temporaneo dei senzatetto.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, organizzazioni, comunità laiche e religiose, italiane e straniere.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali l'associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni che permettano il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6) Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impe-

gnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7) Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo for-
etario.

Art. 8) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 9) Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- Il presidente;
- Il revisore unico dei conti;
- Collegio dei Garanti.

Art. 11) L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda

convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12) L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli orga-

ni sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14) L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Art. 15) Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero 4 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

-amministra l'associazione,

-attua le deliberazioni dell'assemblea,

-predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bi-

lancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

-predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

-stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

-cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

-è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,

-disciplina l'ammissione degli associati,

-accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art. 16) Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. La candidatu-

ra del Presidente deve essere approvata dal Consiglio dei Garantisti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-

ministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18) Il revisore legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di ammi-

nistrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 20) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21) I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento

delle finalità previste.

Art. 23) Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24) E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25) Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26) L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono di-

sciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27) Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 29) L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32) Il Consiglio dei Garanti:

- Ha il compito di approvare le candidature alla Presiden-

za dell'Associazione;

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile;
- adempie agli obblighi di legge in materia di revisione dei conti e rispetto delle leggi e dello statuto qualora le condizioni per il suo carattere permanente ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto siano riempite.

SAN NAZARIO (VI), 27.7.22

FIRMA PRESIDENTE

Francesco Neri